

di presentare, qualsiasi proposta sui disegni di legge che si discutono.

E questo diritto che spetta a ciascun deputato io devo impedire che altri lo menomi o lo metta in dubbio.

Cuccia. Io non ho negato il diritto, nè osato di giudicarlo; solamente ho fatto le mie riserve sulla opportunità dell'esercizio di quel diritto. Siccome nell'elenco degli emendamenti proposti ce ne sono altri anche più gravi, che mi auguro che nè ministro nè Commissione vogliano accettare, di nuove tasse imposte perfino sul pensiero dei difensori delle liti, io ho creduto di dire ora quello che avrei dovuto dire più tardi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. Veramente io credeva, e lo creda tanto più ora dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente, che un deputato avesse il diritto anche di proporre emendamenti, che conducessero a nuove imposte...

Presidente. Perfettamente.

Curioni... lasciando giudice la Camera della maggiore o minore opportunità di queste proposte.

Ma, signori, sono troppo nuovo in quest'Aula perchè mi sentissi il coraggio di fare ciò, di cui, pur essendo nel mio diritto, mi accusava il collega Cuccia.

Io non ho inteso, o signori, di fare questo; me ne dà la prova ciò che ha detto l'onorevole Gerardi. L'onorevole Gerardi era convinto che nella forma dell'articolo ci fosse precisamente l'impegno di pagare quella tassa, che io credeva invece, e che credo anche adesso, si sfugga.

Quindi, secondo me, non vi era che un equivoco; secondo me la Camera stava per votare un articolo di legge, che, a parere della Commissione, doveva dare un risultato, e, a parere del Governo, ne doveva dare un altro.

Io ho creduto mio dovere, e in ogni caso ho sentito che era mio diritto, di dire quali erano i modi, coi quali si potessero conciliare queste opinioni diverse e raggiungere quello scopo, che era il desiderio di tutti.

Con questo mi pare di essermi scagionato di accuse, che credo di non aver meritate.

Presidente. Onorevole Gerardi, ha facoltà di parlare per fatto personale.

Gerardi. Debbo ringraziare l'onorevole Cuccia delle cortesi parole che mi ha dirette; ma in pari tempo amo dichiarare che non avrei parlato, e non mi troverei a collaborare, secondo le mie poche forze, coll'illustre uomo che regge il Ministero delle

finanze, se non fossi pienamente d'accordo con lui sulle questioni che si presentano nella materia di cui si tratta, e negli altri rami dell'amministrazione che gli è affidata.

Quanto alle osservazioni fatte da ultimo dall'onorevole nostro collega Curioni, non volendo tediare la Camera col prolungare una discussione che diviene minuta e vorrei quasi dire forense, mi limito a dichiarare che dubito vi sia proprio un equivoco nelle affermazioni che esso ha ripetute.

Accade in pratica, egli ha detto, che quando si vuol convertire un'obbligazione cambiaria in una obbligazione civile, per garantirla poi con una costituzione di ipoteca, sfuggendo alla tassa proporzionale dei centesimi 65, non si ha che a riconfermare puramente e semplicemente in un atto comune, che si registra a tassa fissa, la obbligazione cambiaria, per poi procedere alla stipulazione dell'atto di costituzione dell'ipoteca, il quale, riferendosi ad un atto di ricognizione di debito già sottoposto a tassa, è passibile, giusta l'articolo 55 della tariffa, soltanto della tassa fissa di tre lire.

Per parte mia, essendomi trovato spesse volte, per ragione di ufficio, nel caso di discutere e combattere per simili registrazioni coi ricevitori del registro, ho vista sempre mantenuta la massima, che se l'atto civile relativo ad una precedente obbligazione cambiaria contiene una formale ricognizione del debito, per modo che il creditore abbia in quest'ultimo un proprio e vero titolo a procedere per l'adempimento della obbligazione, indipendentemente dal titolo cambiario, l'atto viene sottoposto alla tassa proporzionale; essendo ovvio del resto che ove tale ricognizione non sia stipulata, l'atto, siccome di semplice riferimento, non può servire di titolo e di base ad ulteriori stipulazioni.

Dal canto mio, con quella stessa imparzialità di giudizio che mi ha indotto a difendere in questa discussione le ragioni dell'imposta, in quanto mi sembravano fondate sul principio della giustizia distributiva, e che mi ha indotto in altre occasioni a far presenti alla Camera ed al Governo i danni delle tasse eccessive e dei troppo duri procedimenti, con quella stessa imparzialità di giudizio, ripeto, e dopo il diligente studio fatto di quest'articolo, non dubito di affermare che le disposizioni in esso contenute conciliano nel miglior modo le ragioni e gli interessi della finanza con quelli dei contribuenti; e voglio sperare che questa mia affermazione trovi fede nell'animo dei miei colleghi.